



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Posticipazione straordinaria dei termini di cui all'art. 18 del r.r. 1/2018 in ragione del passaggio del Catasto degli impianti termici della Liguria (CAITEL) in ambiente Progressive Web App
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Blue economy, energia e sviluppo del sistema logistico e portuale
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Jacopo RICCARDI
Responsabile Procedimento	Jacopo RICCARDI
Soggetto Responsabile	Jacopo RICCARDI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 28 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 993 dell'11 febbraio 2025, ad oggetto "Digitalizzazione del libretto di impianto termico. Integrazioni al modello di cui al DM 10 febbraio 2014. Determinazione dei criteri di interoperabilità CAITEL-SIAPEL e entrata in vigore", con il quale, tra l'altro, è stato determinato, sulla base di un confronto articolato con il Tavolo Tecnico composto dalle associazioni di categoria dei manutentori e dei consumatori, che il libretto di impianto digitale entra in vigore dal 5 maggio 2025 per i nuovi accatastamenti sulla PWA CAITEL e dal 1° marzo 2026 per ogni operazione ed intervento che implichi un aggiornamento del libretto, inclusi i rapporti di controllo di efficienza energetica ed in controlli manutentivi periodici;

DATO ATTO che con proprio decreto n. 5996 dell'11 agosto 2025 il termine di cui al 1° marzo 2026 è stato prorogato al 1° giugno 2026;

VISTA la Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia" ed in particolare:

- L'art. 33 c. 15-quater che dispone: "15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00";
- L'art. 33-bis recante "Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica" che recita "In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a) entro i termini di cui al all'articolo 33, comma 15 quater, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l'obbligo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto; contestualmente all'adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al 30 per cento del minimo edittale dell'importo previsto all'articolo 33, comma 15 quater";

VISTO il Regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 di attuazione dell'art. 29 della L.r. 22/2007, ed in particolare l'art. 18 recante "Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL", che al c. 1 dispone: "Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso";

CONSIDERATO che l'entrata in vigore del libretto digitale di impianto termico comporta uno *switch* tra la piattaforma CAITEL e la PWA che la sostituirà e che ciò comporta l'inibizione delle operazioni su CAITEL a far data dal 1° giugno 2026, con la conseguenza che si deve fornire una soluzione amministrativa alle ditte che avranno svolto controlli nei mesi di aprile e maggio 2026 e che non potrebbero più utilizzare le funzionalità di CAITEL pur nell'arco temporale consentito e prescritto dall'art. 18 c. 1 del R.r. 1/2018;

RITENUTO di conseguenza che, pur nell'auspicio che le ditte possano trasmettere con solerzia la maggior parte dei rapporti di controllo di efficienza energetica entro il 31 maggio 2026, si debba concedere una proroga straordinaria dei termini di cui all'art. 18, limitatamente ai controlli effettuati nei mesi di aprile e maggio 2026, consentendo la trasmissione e la protocollazione dei RCEE, tramite la piattaforma PWA, inderogabilmente

entro il 30 settembre 2026, con disapplicazione della sanzione di cui all'art. 33 c. 15-quater della L.r. 22/2007 e di conseguenza altresì dell'istituto deflattivo di cui all'art. 33-bis della medesima;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1) È concessa una proroga straordinaria dei termini di cui all'art. 18 c. 1 del R.r. 1/2018, limitatamente ai controlli effettuati dalle ditte di installazione e manutenzione ai fini del rilascio dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica nei mesi di aprile e maggio 2026, consentendo la trasmissione e la protocollazione dei RCEE, tramite la piattaforma PWA, inderogabilmente entro il 30 settembre 2026, con disapplicazione della sanzione di cui all'art. 33 c. 15-quater della L.r. 22/2007 e di conseguenza altresì dell'istituto deflattivo di cui all'art. 33-bis della medesima.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della Regione Liguria ed integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2026-AM-4000
Area tematica: Territorio e Ambiente > Energia ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	21-05-2026 10:03
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Jacopo RICCARDI Dirigente Responsabile di Giunta		-	21-05-2026 10:03
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Jacopo RICCARDI		-	21-05-2026 10:03

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria